

PIANO DI SOSTITUZIONE PER LA DEFINIZIONE
DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO ADOTTATO DA
BANCA DI ASTI

INDICE

PREMESSA	3
Obiettivi del documento	3
Modalità di aggiornamento del Piano	3
Contesto normativo di riferimento e ambito di applicazione	3
MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE INDICE	4
PROCEDURE INTERNE APPLICATE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O CESSAZIONE	5
COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA CESSAZIONE O VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO	6
PUBBLICAZIONE E REVISIONE DEL PIANO	6
ALLEGATO 1	7

PREMESSA

Obiettivi del documento

Il presente Piano di sostituzione degli indici di riferimento definito dalla Cassa di Risparmio di Asti (di seguito anche “la Banca”) è stato elaborato ai sensi degli articoli 28 del Regolamento Benchmark Regulation (BMR - Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016) e 118-*bis* del TUB. In esso sono delineate le azioni che vengono intraprese in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Modalità di aggiornamento del Piano

Il presente Piano è periodicamente soggetto a ricognizione e validazione in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale, al contesto normativo di riferimento e alle evidenze eventualmente pervenute dalle Funzioni responsabili del processo di definizione degli indici di riferimento.

Nell’attività di monitoraggio e revisione periodica del Piano, la Banca si prefigge l’obiettivo di individuare, laddove possibile ed opportuno sulla base delle condizioni normative e di mercato, un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice che possa cessare o variare sostanzialmente.

Gli aggiornamenti del presente Piano vengono comunicati alla clientela in conformità all’art. 119 TUB – in forma scritta o tramite supporto durevole secondo le modalità concordate con quest’ultima – e tempestivamente pubblicati sul sito *internet* della Banca.

Contesto normativo di riferimento e ambito di applicazione

Il presente Piano viene redatto in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni e aggiornato a seguito del D.lgs. n. 207/2023 che ha previsto obblighi per le banche e gli intermediari finanziari in tutti i casi di variazione sostanziale o cessazione di indici di riferimento nei contratti bancari e finanziari.

Il predetto Piano contiene disposizioni riguardanti la rilevazione e l’utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di indici di riferimento (*benchmark*), intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Il Regolamento BMR definisce quali “contratti finanziari” i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD - Consumer Credit Directive) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD - Mortgage Credit Directive), circoscrivendo così l'ambito applicativo a dette tipologie di finanziamento.

Per contratti di credito destinati ai consumatori si intendono:

- (i) i finanziamenti di credito al consumo,
- (ii) le aperture di credito in conto corrente (CCD – Direttiva 2008/48/UE)
- (iii) i contratti disciplinati dal credito immobiliare ai consumatori (MCD – Direttiva 2014/17/UE).

La normativa ha impatto anche per gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

A decorrere dal 27 dicembre 2023 è in vigore il Decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 che ha introdotto l'art. 118-*bis* TUB, rubricato “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento”, che estende l'ambito applicativo, così da ricomprendere qualunque servizio bancario e finanziario sottoposto alle regole di trasparenza bancaria, ivi compreso il credito alle imprese.

La normativa di riferimento richiede agli intermediari di individuare preventivamente indici sostitutivi a quelli in uso, laddove questo sia possibile e opportuno.

Nell'eventualità di una mancata definizione anticipata, valida ed efficace, formalizzata nell'Allegato 1 del presente Piano, viene svolto un costante monitoraggio per intercettare prontamente notizie di una possibile cessazione o variazione sostanziale di un indice utilizzato e privo di sostituto, secondo le modalità individuate di seguito.

MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE INDICE

Per “variazioni sostanziali” si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” (“*material changes*”) della metodologia per la determinazione dell'indice, non anche le variazioni quantitative dell'indice di riferimento, dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

In generale, una variazione dell'indice di riferimento per essere ritenuta “sostanziale” deve considerare i seguenti fattori:

- impatto economico, ovvero un impatto significativo sul costo del finanziamento per il cliente o sulla remunerazione dell'istituto finanziario;
- cambiamento delle condizioni di mercato, come turbolenze finanziarie o crisi economiche;
- deviazione dalla media storica dai suoi valori tipici in un dato periodo di tempo.

Se un indice di riferimento utilizzato dalla Banca subisce una “variazione sostanziale” la Banca provvede, ove possibile, a eliminare gli effetti distorsivi della variazione applicando un coefficiente di rettifica al fine di dare continuità all’effetto economico.

Quando non sia possibile individuare un coefficiente di rettifica, viene valutata la possibilità di ricorrere all’indice sostitutivo previsto, laddove già individuato.

Per “cessazione” si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo. In caso di cessazione (o di sospensione) di un indice di riferimento o qualora la Banca nell’ambito del monitoraggio abbia intercettato notizie di una possibile cessazione dell’indice utilizzato, si applica l’indice sostitutivo previsto, laddove già individuato.

Se, viceversa, non è già individuato un indice di riferimento alternativo, vengono pianificate una serie di azioni, in relazione all’indice variato/cessato e alla specifica tipologia di prodotto, e valutata la possibilità di ricorrere a un indice alternativo seguendo le raccomandazioni delle Autorità di mercato e/o le valutazioni interne in base a *best practices* internazionali e prendendo in considerazione gli eventuali adeguamenti necessari.

Qualora l’individuazione dei nuovi indici di riferimento, a seguito di un’intervenuta cessazione, sia definita a livello regolamentare, dalle Autorità di mercato o dalla Banca Centrale di riferimento, la Banca si conformerà alle nuove disposizioni, anche qualora avesse già provveduto ad individuare un indice sostitutivo ai sensi del presente Regolamento.

La sostituzione dell’indice è effettuata decorsi 30 giorni dalla comunicazione alla clientela ai sensi del successivo paragrafo “*Comunicazione alla clientela della cessazione o variazione dell’indice di riferimento*”.

PROCEDURE INTERNE APPLICATE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INDICE DI RIFERIMENTO IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O CESSAZIONE

La Banca rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici e si attivano per l’avvio delle analisi e relative attività finalizzate all’identificazione dell’indice/degli indici di riferimento alternativi a cui far riferimento per la relativa sostituzione.

La scelta dell’indice alternativo di riferimento viene effettuata, ove possibile, riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale. La Banca considera le indicazioni fornite dai *working group* eventualmente istituiti per l’individuazione dei *benchmark* sostitutivi, oltre alle indicazioni/raccomandazioni tempo per tempo dagli stessi amministratori degli indici.

Qualora circostanze non prevedibili dovessero rendere non adottabile un indice sostitutivo preventivamente individuato nel presente Piano, verrà definito un nuovo indice, indicato il motivo per cui quello prescelto non sarebbe un’alternativa valida a

quello in dismissione e circostanziati gli elementi che conducono ad una diversa soluzione.

Gli esiti delle analisi condotte, corredate anche dalle motivazioni secondo cui il/i nuovo/i indice/i rappresenta/tano valide alternative, vengono sottoposte alle strutture interne per l'approvazione. I tassi sostitutivi approvati vengono indicati tempo per tempo nell'Allegato 1 al presente Piano.

La Banca provvede all'invio ai clienti interessati di una specifica comunicazione, in cui sono fornite precise indicazioni riguardo all'indice/agli indici di riferimento alternativo/i a cui far riferimento per la sostituzione. Vengono altresì indicate le motivazioni per cui i nuovi indici rappresentano valide alternative.

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA CESSAZIONE O VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Entro 30 giorni dalla notifica ufficiale della cessazione o della variazione sostanziale dell'indice di riferimento, viene inviata alla clientela una comunicazione scritta – o su altro supporto durevole previamente accettato – recante:

- 1) il motivo per cui si verifica la sostanziale variazione o cessazione dell'indice di riferimento;
- 2) il nuovo indice di riferimento o l'indice sostitutivo adottato;

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penali e senza spese entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di sostituzione dell'indice di riferimento. In caso di recesso, vengono applicate in sede di liquidazione del rapporto le condizioni precedentemente applicate, incluso il tasso di interesse.

Con riguardo agli aspetti contrattuali vengono poste in essere le attività di adeguamento in linea con le disposizioni tempo per tempo applicabili.

In particolare, ai sensi dell'art. 118-bis TUB, i contratti di finanziamento in essere vengono integrati con il rinvio al presente Piano.

In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione dell'indice viene valutata anche la trasmissione del piano di ammortamento comprensivo dell'importo della rata aggiornato per quanto attiene alla quota interessi, ipotizzandone la costanza nel tempo.

PUBBLICAZIONE E REVISIONE DEL PIANO

Il presente Piano è pubblicato e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca alla sezione "Trasparenza".

Almeno annualmente, la Banca conduce una revisione del presente Piano valutando se il contenuto necessita di aggiornamenti alla luce delle eventuali evoluzioni normative, di settore o di *business*. Le modifiche del Piano vengono portate a conoscenza della clientela tramite un'informativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela e alla prima occasione utile.

ALLEGATO 1

DIVISA	INDICE DI RIFERIMENTO	INDICE DI SOSTITUZIONE
Euro	€str	Euribor 1W
Euro	Euribor 1W	Efterm 1W
Euro	Euribor 1M	Efterm 1M
Euro	Euribor 3M	Efterm 3M
Euro	Euribor 6M	Efterm 6M
Euro	Euribor 12M	Efterm 12M
Euro	ECB – Refi Rate	€str compounded average rate 1M
Euro	EURIRS	Tassi (per durata corrispondente) individuati da enti, autorità e/o organismi competenti
USD	Sofr Term Rate	Tasso utilizzato dalla banca centrale americana come principale strumento di politica monetaria per il dollaro statunitense
GBP	Sonia Term Rate	Tasso utilizzato dalla banca centrale inglese come principale strumento di politica monetaria per la sterlina britannica
CHF	Saron	Tasso utilizzato dalla banca centrale svizzera come principale strumento di politica monetaria per il franco svizzero
JPY	Torf	Tasso utilizzato dalla banca centrale giapponese come principale strumento di politica monetaria per lo yen giapponese
CAD	Corra Rate	Tasso utilizzato dalla banca centrale canadese come principale strumento di politica monetaria per il dollaro canadese

GLOSSARIO

Compounded €STR average rates è un tasso backward-looking basato sull'€STR calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). Il Compounded €STR average rates misura l'evoluzione media realizzata (cioè passata) dei costi di indebitamento all'ingrosso non garantiti in euro ad un giorno delle banche dell'area euro per le scadenze sopra definite partendo dai valori storici giornalieri dell'€STR. Il Compounded €STR average rates è calcolato dalla BCE e pubblicato sul suo sito.

CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average) è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso garantita con scadenza a un giorno per i Dollari canadesi (CAD). E' calcolato e pubblicato dalla Bank of Canada.

EFTERM (Euro forward looking long term) è un tasso forward-looking, basato sull'€STR, calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). E' amministrato dallo European Money Market Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito.

€STR è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. E' calcolato sui dati raccolti dall'Eurosistema nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), che monitora tutte le transazioni condotte sul mercato monetario dalle maggiori banche dell'Eurozona. Il tasso €STR è raccomandato come tasso privo di rischio (risk-free rate) per l'Eurozona e ha sostituito il precedente tasso EONIA.

EURIBOR (Euro Money Market Reference rate) è un indice di riferimento rilevato quotidianamente su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). E' amministrato dallo European Money Market Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito.

EURIRS (Euro Interest Rate Swap; anche solo IRS) è un contratto derivato con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti (uno fisso e l'altro variabile indicizzato a uno degli indici Euribor, solitamente 6M, 3M e 1M), applicati ad un capitale nozionale di riferimento. Tali tassi possono essere quotati per durate da 3 mesi a 50 anni e sono disponibili sulla piattaforma Bloomberg e pubblicati sul Il Sole 24 Ore.

Indice di riferimento è il parametro di riferimento del contratto originale. Nella maggior parte dei casi corrisponde ad un tasso benchmark pubblicato da un amministratore (es. BCE, EMMI, etc..), che solitamente identifica il costo della raccolta all'ingrosso sul mercato della valuta di riferimento del contratto (es. EURIBOR, EURIRS, etc.).

Indice di sostituzione è il parametro di riferimento da utilizzare in caso di mancata disponibilità dell'indice di riferimento del contratto originale (es. EFTERM, Compounded €STR average rate).

SARON (Swiss Average Rate Overnight) è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso garantita con scadenza a un giorno per il Franco svizzero (CHF). E' calcolato e pubblicato dal Six Group.

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso garantita con scadenza a un giorno per i Dollari statunitensi (USD). E' calcolato e pubblicato dalla Federal Reserve Bank of New York.

SONIA (Sterling Overnight Index Average) è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno sul mercato monetario per la Sterlina britannica (GBP). E' calcolato e pubblicato dalla Banca d'Inghilterra.

TORF (Tokyo Term Risk Free Rate) è un tasso forward-looking, basato sulle quotazioni del mercato OIS per lo Yen giapponese (JPY), calcolato su tre scadenze standardizzate (1 mese, 3 mesi, 6 mesi). E' amministrato da QUICK Benchmarks Inc e pubblicato sul suo sito.